

Considerata l'opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto prot. n. 1910 del 20 febbraio 2014, in base al punteggio ottenuto in sede di valutazione di merito;

Decreta:

sono integrate e approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili, di cui al decreto prot.n. 1910 del 20 febbraio 2014, presentate a valere sulle Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, allegate al presente decreto.

Le graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto e saranno pubblicate sui siti internet del Ministero dell'interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2014

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

14A03632

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2014.

Ripartizione delle risorse, per l'anno 2014, relativo agli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive di cui agli artt. 17-bis e successivi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l'art. 17-*decies* che riconosce un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro veicolo;

Visto il comma 2 dell'art. 17-*bis* del predetto decreto che definisce i veicoli a basse emissioni complessive;

Visto altresì il comma 1 dell'art. 17-*undecies* del decreto medesimo che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione dei contributi di cui al citato art. 17-*decies*;

Visto inoltre il comma 6 dell'art. 17-*undecies* del decreto medesimo che stabilisce che per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo e del monitoraggio degli incentivi relativi all'anno precedente;

Considerato che per l'anno 2013 il monitoraggio degli incentivi ha evidenziato che la quota di risorse dedicata a tutte le categorie di acquirenti è risultata insufficiente rispetto alle richieste del mercato;

Considerato altresì che per l'anno 2014 la dotazione del fondo di cui all'art. 17-*undecies* comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è pari a 31.363.943 euro, come modificato dall'art. 1, comma 559 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nonché dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e dal decreto-legge 24 gennaio 2014, n. 4, cui si aggiungono le risorse del medesimo fondo non utilizzate nel 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Per l'anno 2014 le risorse del fondo di cui all'art. 17-*undecies* comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono così ripartite:

a) 15 per cento delle risorse disponibili per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'art. 17-*decies*, comma 1, lettere a) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti;

b) 35 per cento delle risorse disponibili per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'art. 17-*decies*, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti;

c) 50 per cento delle risorse disponibili per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'art. 17-*decies*, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per la sostituzione di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati, destinati all'uso di terzi o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

2. In applicazione della deroga prevista dall'art. 17-*undecies*, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

Roma, 3 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2014

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1522

14A03608

